

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
DENOMINATA "A.P.A."

Il giorno mercoledì 14 maggio, dell'anno 2021, alle ore 23.59 in videoconferenza su piattaforma Zoom si è tenuta in prima battuta l'assemblea straordinaria dei soci, non essendo raggiunto il numero legale la video conferenza è stata rinviata in seconda battuta al giorno successivo

Il giorno 15 del mese di maggio, dell'anno 2021, alle ore 18.30 in videoconferenza su piattaforma Zoom si è tenuta in seconda battuta l'assemblea straordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:

- Tesseramento anno 2021
- Bilancio anno 2020
- Varie ed eventuali

Il presidente constata la presenza dei soci all'assemblea che viene validamente costituita

Alle ore 18.35 prende la parola la vicepresidente Miriam Pellegrini per discutere le variazioni dello statuto che è stato approvato all'unanimità dai presenti

Alle ore 19.00 il presidente Attilio Pirrone prende la parola per esporre il bilancio economico finanziario dell'anno 2020 che presenta un disavanzo di cassa di € 551,22.

Entrate determinate € 0,00.

Uscite di € 551,22 così determinate: spese varie € 300,00; spese bancarie € 251,22.

Totale entrate di € 0,00 meno totale uscite di € 551,22 determinano un disavanzo di cassa di € 551,22 che sommato all'avanzo di cassa dell'anno 31 dicembre 2019 di € 3.929,37 determina un totale di € 3.378,15 come si può riscontrare dal libro cassa del 2020, si passa alla votazione, il bilancio economico finanziario viene approvato all'unanimità dai presenti.

Alle ore 19.30 inizia il tesseramento dei soci per l'anno 2021

Non essendoci null'altro da deliberare l'assemblea si è sciolta alle ore 20,00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Arezzo, 15 maggio 2021



Il Segretario
Miriam Pellegrini

Il Presidente
Attilio Pirrone

NUOVO STATUTO

"Associazione Paratetraplegici Aretini ODV"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Paratetraplegici Aretini ODV", da ora in avanti indicata con il termine "associazione", con sede legale nel Comune di Castiglion Fiorentino (AR) in località Manciano 225 e con durata illimitata.

L'associazione prevede la costituzione di sedi distaccate nella Provincia di Arezzo, senza autonomia giuridica e patrimoniale.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'associazione si propone di operare a favore dei paratetraplegici e dei medullosesi, in ogni forma di promozione umana e sociale.

Nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili, intende patrocinare, promuovere, organizzare, gestire in proprio o per mezzo di altre iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, servizi per:

- la maggiore conoscenza del problema e dei bisogni dei paratetraplegici, lo studio e la diffusione dei metodi di prevenzione e di terapia delle lesioni midollare;
- il più ampio sviluppo delle capacità psico-fisiche e sociali del paratetraplegico, ai fini del suo pieno inserimento sociale e lavorativo, nonché del rafforzamento e del potenziamento delle sue capacità di vita;
- offrire agli Organi legislativi e al governo della Provincia e dei Comuni una responsabile collaborazione nella formulazione delle politiche socio-sanitarie e culturali, di piani, programmi e proposte operative, nello studio di nuovi provvedimenti e interventi, nell'applicazione delle norme vigenti a favore dei disabili, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
- collaborare con Autorità, Istituti e Servizi competenti al miglioramento sia dei servizi e delle attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e sociale dei paratetraplegici e delle loro famiglie;
- eventualmente acquistare, con i fondi resi disponibili, attrezzature sanitarie a favore del paratetraplegico, compatibilmente alle disponibilità dell'associazione, su delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;

NUOVO STATUTO

"Associazione Paratetraplegici Aretini ODV"

- (h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato
- (e) delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Gli associati sono:

- fondatori: coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e coloro che hanno aderito entro 6 mesi;
- ordinari: persone paratetraplegiche, i loro coniugi e parenti fino al 4° grado;
- sostenitori: persone fisiche ed enti non compresi nei punti precedenti che desiderano contribuire al perseguimento degli scopi dell'associazione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta sulla quale il Consiglio delibererà secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci

NUOVO STATUTO

"Associazione Paratetraplegici Aretini ODV"



l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi attraverso richiesta scritta e motivata al Consiglio direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso, esclusione o decadenza per mancato pagamento della quota associativa per una annualità.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e comunque in ogni altro caso in cui svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare un ricorso al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide la prima Assemblea.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

NUOVO STATUTO

"Associazione Paratetraplegici Aretini ODV"



I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo, se vengono superati i limiti previsti dalla Legge.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 5 giorni, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare solo un altro associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea deve essere riunita almeno una volta all'anno su convocazione di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio direttivo per l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione annuale del Consiglio entro il 30 Aprile, ed ogni 2 per il rinnovo delle cariche elettive.

Il Consiglio, inoltre, può convocare quando crede necessario altre assemblee.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di redigere il verbale della suddetta, accertare la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva i programmi dell'attività da svolgere;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi presentati dagli associati esclusi;

NUOVO STATUTO

"Associazione Paratetraplegici Aretini ODV"

R

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva o modifica gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione dell'associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, eletti dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre membri.

Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente può dare deleghe territoriali e incarichi specifici a membri del Consiglio direttivo.

In caso di dimissione di componenti del Consiglio Direttivo per qualsiasi causa, l'Assemblea provvederà alla loro sostituzione e al rinnovo delle cariche.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e il Bilancio preventivo;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare circa le azioni disciplinari degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

NUOVO STATUTO

"Associazione Paratetraplegici Aretini ODV"



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Cariche associative)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi membri.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, delibera entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per Legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea o del Consiglio direttivo.

Il Vice-Presidente, o più Vice-Presidenti, vengono nominati sempre dal Consiglio direttivo tra i suoi membri e sostituiscono il Presidente a tutti gli effetti, nei casi di assenza o impedimento. Entrambi durano in carica quanto il Consiglio.

Il Segretario e il Tesoriere vengono nominati dal Consiglio direttivo tra i suoi membri.

Il Segretario assiste il Consiglio nelle riunioni e ne verbalizza le delibere.

Il Tesoriere gestisce la cassa dell'associazione e provvede a registrarne le operazioni di introito e di uscita.

Durano in carica quanto il Consiglio direttivo.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato

NUOVO STATUTO

“Associazione Paratetraplegici Aretini ODV”



redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

NUOVO STATUTO

"Associazione Paratetraplegici Aretini ODV"



ART. 15 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se esistente, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 16 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 17 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 18 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

NUOVO STATUTO

"Associazione Paratetraplegici Aretini ODV"



L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvato all'unanimità il giorno 29 del mese di ottobre dell'anno 2020

23 Feb 2021
504 - 3

